
IL DIRIGENTE

prot. 536 del 20/10/21

PREMESSO:

- che con nota prot. 403 in data 15/07/2021 del Dirigente Amministrativo il Consorzio piemontese per la prevenzione e la repressione del doping e di altri usi illeciti di farmaci – Centro Regionale Antidoping A. Bertinaria ha trasmesso una “Richiesta di offerta per la fornitura del servizio professionale di assistenza in materia di consulenza del lavoro e per la gestione di paghe e contributi per il personale del Centro Regionale Antidoping “A. Bertinaria”” da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
- che all’esito delle operazioni relative alla suddetta procedura, alla quale hanno partecipato n. 6 operatori economici, e della valutazione delle relative offerte, è stata predisposta la seguente graduatoria:
- M.S.R. Kappa S.a.s, con un’offerta pari a € 7.117,00;
- Itapaghe, con un’offerta pari a € 10.949,00;
- Studio Picchi Associato, con un’offerta pari a € 12.600,00;
- Instaff, con un’offerta pari a € 15.000,00;
- Walter Peirone, con un’offerta pari a € 15.750,00;
- Studio Martelli, con un’offerta pari a € 15.900,00;

VISTA la comunicazione prot.481 in data 29/09/2021, con la quale si dava atto che la procedura in oggetto era stata aggiudicata allo Studio M.S.R. Kappa di Monica Capparelli & C. S.a.s., con sede in Napoli, per un importo complessivo stimato di € 7.117,00;

TENUTO CONTO:

- che l’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- che le prestazioni oggetto del servizio di cui alla procedura rientrano tra gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro), presupponendo lo svolgimento di attività di carattere intellettuale implicanti l’acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali e l’esercizio di “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”;

VISTO CHE l’esercizio delle attività oggetto della procedura negoziata è riservato ai professionisti iscritti all’Albo ovvero alle Società costituite secondo i modelli di cui ai titoli V e VI del libro V del Codice Civile e che siano Società tra professionisti (STP) di cui all’art. 10 della L. n. 183/2011 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) e successivo D.M. n. 34/2013 (Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della L. 12 novembre 2011, n. 183);

RILEVATO, a seguito di verifica in ordine al possesso dei requisiti propedeutico alla stipulazione del contratto, che la Società aggiudicataria M.S.R. Kappa è costituita in forma di Società in accomandita semplice e che non risulta iscritta nell’apposita sezione dell’Albo dell’Ordine dei revisori contabili come Società tra professionisti ai sensi della L. n. 12/1979 e del D.M. n. 34/2013;

PRESO ATTO che, pertanto, l’aggiudicataria M.R.S. Kappa non può svolgere le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante nell’espletamento della fornitura del servizio e, di conseguenza, non può essere aggiudicataria della gara di cui all’oggetto;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela;
- che, fino alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice può esercitare i propri poteri di autotutela, anche mediante ritiro sia dell'affidamento, sia dell'intera procedura negoziata, potendo tenere in considerazione l'eventuale sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, il mutamento della situazione di fatto od una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario sotteso all'acquisto;

CONSIDERATO: che ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole;

PRESO ATTO che, in seguito alla comunicazione prot. 481 in data 29/09/2021 non si è addivenuti alla sottoscrizione del contratto di appalto relativo al servizio in oggetto;

RITENUTO che, per l'effetto, che sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 21-octies e ss. della l. n. 241/1990, imposto in particolare dall'accertata assenza dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività oggetto del servizio in capo alla Società M.S.R. Kappa S.a.s.;

CONSIDERATO quindi necessario ed opportuno procedere all'annullamento in autotutela degli atti relativi alla procedura di "Affidamento di assistenza in materia di consulenza del lavoro per il personale del Centro Regionale Antidoping "A. Bertinaria", con conseguente esclusione della M.S.R. Kappa S.a.s., scorrimento della graduatoria ed aggiudicazione in favore della seconda classificata SIGAP ITALPAGHE S.a.s. tra professionisti con sede in Roma, subordinando l'aggiudicazione all'esito della verifica del possesso dei requisiti in capo a tale ultimo operatore economico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- la Legge n. 12/1979 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro);
- la Legge n. 183/2011 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti);
- il D.M. n. 34/2013 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico);
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- la Legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo)

DETERMINA

1. DI NON PROCEDERE alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario individuato all'esito dell'espletamento della procedura negoziata in oggetto;
2. DI ANNULLARE in autotutela, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 21-octies e 21-nonies della l. n. 241/1990 l'aggiudicazione di cui alla nota prot. 480 in data 29/09/2021, in favore dello Studio M.S.R. Kappa S.a.s. (P.IVA 06874651216) con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola Bella B6 (CAP 80143);
3. DI PROCEDERE all'esclusione dello Studio M.S.R. Kappa S.a.s. dalla procedura di gara;
4. DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria in favore della seconda classificata SIGAP ITALPAGHE S.a.s. tra professionisti (P.IVA 05373961217) con sede legale in Roma, Via Caio Mario 14A, ed all'aggiudicazione in favore della medesima, nonché alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
5. DI FAR PROVVEDERE alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito www.antidoping.piemonte.it.

Il RUP
Cristina BERGESE